

JOANNES HASEBROEK, *Das Signalement in den Papyrusurkunden* (Papyrusinstitut Heidelberg, Schrift 3), Berlin und Leipzig, 1921.

L'Hasebroek si propone la elaborazione del materiale fino ad oggi conosciuto, riguardo ai connotati personali nei papiri, elaborazione che si impone, dati gli scarsissimi elementi su cui poterono fondare le loro osservazioni e trattazioni incomplete il Gradenwitz (*Einführung in die Papyruskunde*, 1900, pp. 126 e seg.), il Fürst (*Die literarische Porträtmanner etc. - Untersuchungen zur Ephemeris des Diktys von Creta*, 1912) e il Mitteis (*Grundzüge*).

L'Hasebroek trova naturale l'uso dei connotati personali là dove una persona venduta o ceduta o scomparsa tiene il posto di un oggetto qualunque che, in caso analogo, verrebbe descritto. Siamo nella categoria delle *vendite e cessioni* di schiavi (di cui però i papiri ci conservano pochi esempi); vi si aggiunge il caso di un libello per due schiavi fuggitivi (145^a PPar. 10).

Osserva come carattere essenzialmente diverso abbia invece l'apparire dei connotati in altri documenti, che classifica in due grandi gruppi: *domande* d'ogni specie all'autorità e *contratti*.

Nelle domande all'autorità « colui che si rivolge all'autorità dà *per regola* i suoi connotati personali ». Circa questa affermazione dell'Hasebroek (pag. 2) osservo che le petizioni private a magistrati (comprendenti anche domande d'affitto e, più raramente, di compera) risalgono a parecchie centinaia, delle quali una trentina soltanto con i connotati.

Non includo naturalmente nel computo le edizioni di papiri uscite dopo il 1920, anno a cui pare si limiti (vedi prefazione) anche l'Hasebroek. Noto che l'H. include nella categoria delle « domande all'autorità » anche le *ἀπογραφαί* (Steuerdeklarationen). Ad ogni modo le stesse *ἀπογραφαί*, numerosissime nei papiri, pur basandoci su quelle affatto integre, non hanno connotati se non in una quarantina di casi. In questo senso potrebbe venire alquanto modificato il concetto dell'H. che l'eccezione si verifichi soltanto « qualche volta » (pag. 3).

Per questa constatazione e per il fatto che le *ἀπογραφαί* tolemaiche pervenuteci non sono che pochissime, potrebbe sembrare non del tutto fondata l'ipotesi dell'autore che « solo la dominazione romana abbia creato i connotati nelle *κατ' οὐσίαν ἀπογραφαί* ».

Certo la coincidenza col fatto che anche gli atti affini più numerosi, le domande alle autorità, appaiono con notazione fisica solo nei documenti dell'età romana, può appoggiare l'ipotesi suddetta.

(L'H. non ha per metodo di dichiarare da quali e quanti documenti trae i dati statistici e le relative deduzioni, le quali possono essere assai relative).

L'Autore passa al 2° gruppo, il più forte, costituito dalle diverse specie di contratti e vi nota la funzione degli individui descritti, stabilendo il valore giuridico della descrizione stessa.

(Anche qui, nel breve esame delle singole specie di contratti, si desidererebbero complete le citazioni: esse spessissimo non hanno il valore di vere e proprie documentazioni, ma sono esempi sporadici. Questo non sembra sufficiente in un lavoro che dovrebbe essere integrativo non solo, ma offrire un insieme di completezza. Si desidererebbe una documentazione perfetta e sicura, tanto più che il lavoro manca di un quadro complessivo del materiale su cui poggia la trattazione. Talvolta, a proposito di affermazioni che potrebbero essere discusse, sorge il dubbio che dall'autore non siano stati esaminati tutti i documenti possibili. Es. pag. 2: vendite di schiavi — pag. 3: su più di una quarantina di *κατ' οἰκίαν κατοικίας* le citate sono 12 — pag. 13: vendite diverse. Così a pag. 15 la forma di passaggio tra l'uso dei connotati per entrambi i contraenti e per il venditore non ha documentazione cronologica).

Ne vengono ad ogni modo osservazioni e raffronti interessanti atti a dimostrare « lo scopo giuridico di garantire l'identità personale degli individui interessati ». « A ciò costrinse (pag. 11) il gran numero di omonimie che erano proprie a tutto il mondo antico in opposizione al nostro e la molto minore sicurezza delle condizioni in questione ».

L'H. è persuaso che « nelle petizioni » il valore delle descrizioni personali si deduce dal fatto che le autorità le confrontavano con i connotati compresi nelle liste di censimento (pag. 119), le quali erano formulate coi connotati riconosciuti e dati dall'autorità del luogo di nascita a cui la popolazione si presentava personalmente ogni 14 anni, e trasmessi poi anche alle autorità della metropoli; e che per i contratti notarili molte volte i connotati venivano messi anche nelle liste di annunci contrattuali, come appare in PCairo Preis. 31 (139^p) ».

La questione è interessante, e la costruzione dell'Hasebroek sembra verosimile; lo sarebbe ancor più se non risultasse basata specialmente o soltanto (come mi pare) sulla menzione fatta in PLond. III, pag. 55 riga 2 = Stud. Pal. I pag. 62 e su osservazioni circa pochi particolari documenti.

Ad ogni modo lo scopo giuridico della notazione è evidentissimo e ha torto il Fürst (op. cit.) che ne ha misconosciuto ogni scopo pratico, facendone una semplice e vuota tradizione letteraria.

Qui ci si può forse domandare se lo scopo pratico poteva essere veramente raggiunto con una descrizione formulistica, così spesso generica e limitata, talvolta contraddittoria. E mi pare che, dietro un esame della forma di notazione e del significato dei termini, la descrizione dovesse rappresentare anche nelle forme iniziali più complete, più che un sicuro mezzo di identificazione un aiuto alla identificazione stessa, fornita al notariato egizio da una ben regolata organizzazione notarile.

L'H. non si pone affatto il problema dell'origine dell'uso dei connotati, e passa alla indicazione e spiegazione dei singoli termini della notazione. (Le interpretazioni di *κλαστός*, *ὑπόκλαστός*, *τετάνος* e *τετανόριξ* non sono evidentissime).

Nel problema delle *οὐλαί* l'H. non si addentra, pur riconoscendolo

interessante dato l'enorme numero di individui contrassegnati con esse. A suo avviso, più che *cicatrice*, il termine οὐλή dovrebbe essere tradotto con « *Körpermal* » o semplicemente con « *speciale contrassegno sulla pelle* ».

A ciò si può opporre che per semplici contrassegni dell'epidermide vi è un altro termine, φακός. « Ciò non dimostra, dice l'H., che contrapponendosi ad essi le οὐλαί debbano considerarsi esclusivamente « cicatrici »; φακός non sarebbe altro che una indicazione più precisa. Solo nel caso che un determinato φακός sia nei connotati vicino ad una determinata οὐλή, quest'ultima è esclusivamente uguale a « *cicatrice* » (pag. 38). A questa soluzione, che a noi sembra poco naturale, l'autore si appoggia per convalidare la convinzione che « non possono essere state ferite prodotte dal semplice caso, e che devono quindi cadere sotto la categoria dei segni fisici di ogni specie, particolarmente quelli prodotti da malattie di pelle, che sono più che passeggeri ».

Ma uno studio un po' accurato del problema delle οὐλαί può portare, anche dietro documentazioni storiche di diverse età, a una differente conclusione.

Siamo grati all'Istituto papirologico di Heidelberg di avere offerto, nel suo 3° fascicolo, un interessante saggio di trattazione di alcune delle principali questioni che presenta lo studio dei connotati nei papiri.

ALESSANDRA CALDARA.

APICIUS, *De re coquinaria*, edd. C. GIARRATANO e FR. VOLLMER. Lipsiae, Teubner, 1922.

Cesare Giarratano, ben noto in Italia e fuori come uno dei nostri latinisti migliori, pubblica in collaborazione con Federico Vollmer nella collezione teubneriana una nuova edizione del trattato *de re coquinaria* attribuito ad Apicio. Della edizione ottimamente condotta e che è la prima basata sopra una classificazione scientifica dei codici conosciuti, classificazione compiuta dal Giarratano già nel 1912 (*I codici di Celio*, Napoli, 1912), non è tuttavia qui luogo a parlare. Per i lettori di *Aegyptus*, interesserà sapere che nella *Appendicula opsartyticon graecorum fragmenta* aggiunta dal Vollmer al volumetto son ripubblicati (pp. 87-91) i due frammenti del trattato greco di culinaria, già pubblicati di su un papiro Heidelbergense (inv. 1701 a. b. c.) da Fr. Bilabel (Sitz.-Ber. Heid. Akad. philos.-hist. Kl. 1919, Abh. 23) e (p. 91) il frammento latino, pure edito dal Bilabel da un altro papiro di Heidelberg (inv. 1001^a b) e derivante da un trattato di culinaria o di agricoltura.

B. L.